



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**Tribunale Ordinario di Biella**

La giudice dott. Margherita Cerizza in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa RG **222 / 2020** promossa da:

**CP\_1** **P.IVA\_1**, in persona del legale rappresentante **Controparte\_2** con sede legale Trezzano sul Naviglio (MI), via Leonardo da Vinci 150, col patrocinio degli avv. Vincenzo Jandoli, Dario Palmas, Martina Dani e Marco Sormano, con domicilio in Biella, via Volpi 6 e telematico; attore;

contro

**CP\_3**, **C.F.\_1**, con gli avv. Amanda Amico e Roberto Mordiglia, con domicilio in Torino, via Fabro 2;

Oggetto:

**rapporto di agenzia – art. 1743 c.c. – art. 1746 c.c. – risarcimento – patto di non concorrenza – indennità – provvigioni – indennità suppletiva di clientela – indennità sostitutiva del preavviso**

Conclusioni:

per l'attore:

*Nel merito*

*1) Accertare, sulla base dei fatti esposti sopra in narrativa, l'attività in concorrenza posta in essere dal sig. CP\_3 durante la vigenza del contratto di agenzia sottoscritto con CP\_1 in violazione degli artt. 1743 e 1746 c.c. e, conseguentemente, la responsabilità del sig. CP\_3 per inadempimento contrattuale; per l'effetto;*

*2) Condannare il sig. CP\_3 per le condotte indicate sub 1) al risarcimento in favore di CP\_1 dei danni patrimoniali e di immagine, da valutarsi in via equitativa;*

*3) Accertare, sulla base dei fatti esposti sopra in narrativa, l'attività in concorrenza posta in essere dal sig. CP\_3 dopo la risoluzione del contratto di agenzia sottoscritto con CP\_1 in violazione del patto di non concorrenza presente nel contratto e, conseguentemente, la responsabilità del sig. CP\_3 per violazione di detto patto; per l'effetto*

4) *Condannare il sig. CP\_3 per le condotte indicate sub 3) al versamento a CP\_1 di Euro 90.261,65=, oltre interessi e rivalutazione, quale somma corrispondente all'indennità corrisposta per la sottoscrizione ed il rispetto del patto di non concorrenza;*

5) *Rigettare integralmente le domande riconvenzionali formulate dal sig. CP\_3 per tutti i motivi sopra esposti;*

6) *Spese, competenze e onorari di causa rifusi.*

per il convenuto:

*Voglia il Tribunale Ill.mo adito,  
contraria ogni istanza, eccezione e deduzione,  
previe quelle declaratorie di rito*

*Nel merito*

*In via principale*

*- accertare e dichiarare che la sottoscrizione apposta sulla dichiarazione 01/09/2011 di cui al documento nr. 5) prodotto da parte ricorrente non corrisponde a quella del sig. CP\_3, il quale la disconosce formalmente ai sensi dell'art. 214 cod. proc. civ.*

*- in conseguenza del mancato pagamento, di fatto, dell'indennità prevista per il patto di non concorrenza post-contrattuale da parte della mandante, accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità e/o l'inefficacia e/o l'inapplicabilità del patto stesso e, per l'effetto,*

*- respingere l'avversario ricorso ex art. 414 c.p.c. in quanto infondato in fatto ed in diritto per i motivi di cui in narrativa e per quelli che emergeranno nel corso dell'instauranda istruttoria di causa, mandando assolto il resistente da qualsivoglia avversaria pretesa.*

*In via subordinata*

*- accertata la riduzione unilaterale della zona assegnata all'agente, e prevista in mandato, disposta dalla CP\_1, respingere l'avversario ricorso ex art. 414 c.p.c.. in quanto infondato in fatto ed in diritto per i motivi di cui in narrativa e per quelli che emergeranno nel corso dell'instauranda istruttoria di causa, mandando assolto il resistente da qualsivoglia avversaria pretesa.*

*In via riconvenzionale*

*- visto l'e.c. inviato dalla mandante e la fattura prodotta in atti e concernente le provvigioni maturate dal 13.11.2018 al 17.06.2019, ritenere tenuta e condannare la società ricorrente al pagamento, in favore del sig. CP\_3, dell'importo di € 2.411,64# ovvero altra somma veriore accertanda in corso di giudizio;*

- ritenuta valida ed efficace la disdetta per giusta causa fornita dal sig. CP\_3, per i motivi di cui in narrativa, dichiarare tenuta e condannare la ricorrente al pagamento, in favore del sig. CP\_3, delle indennità di fine rapporto previste dall'AEC vigente e così quantificate:

€ 12.745,59# a titolo di indennità suppletiva di clientela

€ 28.861,80# a titolo di indennità sostitutiva del preavviso

E così per un totale di € 41.607,39# ovvero altra somma veriore accertanda in corso di giudizio.

per i seguenti

## **MOTIVI**

### **FATTO**

Con ricorso del 9 settembre 2020 CP\_1 azienda operante nel settore antincendio e antinfortunistica, rappresentava di aver stipulato, in data 1° novembre 2011, un contratto di agenzia con CP\_3 avente ad oggetto la vendita di beni e servizi nella zona del Piemonte e della Valle d'Aosta e di aver risolto detto contratto in data 9 novembre 2018 per inadempimento dell'agente. Affermava che anteriormente alla cessazione del rapporto CP\_3 aveva violato gli obblighi di esclusiva, lealtà e buona fede di cui agli artt. 1743 e 1746 c.c. e chiedeva che costui fosse condannato al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dal preponente. Affermava inoltre che successivamente alla cessazione del rapporto CP\_3 aveva violato il patto di non concorrenza di cui all'art. 14 del contratto di agenzia e chiedeva che costui fosse altresì condannato alla restituzione del compenso percepito in forza di detto patto ai sensi dell'art. 15 del medesimo contratto. Con vittoria di spese. Con memoria del 21 giugno 2021 CP\_3 deduceva l'infondatezza delle pretese avversarie e ne chiedeva il rigetto. Inoltre, rappresentava che il rapporto di agenzia era stato da lui risolto in data 31 ottobre 2018 per giusta causa e chiedeva pertanto la condanna di CP\_1 al pagamento delle indennità di fine rapporto ai sensi degli artt. 12, capo II, e 10 A.E.C. Commercio; chiedeva inoltre la condanna di CP\_1 al pagamento di una fattura rimasta impagata. Con memoria del 17 giugno 2022 CP\_1 replicava alle difese del convenuto, deduceva l'infondatezza delle domande riconvenzionali e ne chiedeva il rigetto. All'udienza del 6 ottobre 2022 le parti non si conciliavano e si richiamavano agli atti. Con ordinanza del 24 marzo 2023 la giudice disponeva l'interrogatorio libero delle parti. All'udienza del 31 maggio 2023 le parti non si conciliavano, la giudice interrogava liberamente l'avv. Vincenzo Jandoli per CP\_1 e CP\_3, e le parti si richiamavano agli atti. Con ordinanza del 18 gennaio 2024 la giudice disponeva la verifica della firma apposta sul doc. 5 ricorrente. All'udienza del 26 marzo 2024 le parti svolgevano osservazioni. Con ordinanza del 24 aprile 2024 la giudice nominava quale propria consulente la dott. Persona\_1 Il 30 settembre 2024 la consulente depositava la propria perizia. All'udienza del 10 ottobre 2024 CP\_3 contestava le risultanze peritali. Con ordinanza del 14 agosto 2025 la giudice disponeva l'esame testimoniale su alcuni capitoli. All'udienza del 12 novembre 2025 la giudice esaminava Paola Maria Castigliago, Massimiliano Vergnaghi e Franco Provera. All'udienza del 18 dicembre 2025 la giudice esaminava Michele Gruttadauria. Con ordinanza del 26 gennaio 2026 la giudice chiedeva chiarimenti alle parti. All'udienza del 3 marzo 2026 le parti discutevano la causa e la giudice si riservava per l'adozione della decisione.

### **DIRITTO**

1. L'accertamento della violazione degli artt. 1743 e 1746 c.c. e il risarcimento del danno.

CP\_1 chiede che CP\_3 venga condannato al risarcimento del danno per violazione dei doveri nascenti dal rapporto di agenzia, con particolare riferimento ai doveri di lealtà, di buona fede e di esclusiva. CP\_3 chiede che la domanda sia respinta, affermando che non sussiste alcuna violazione dei doveri dell'agente e né alcuna prova del danno lamentato.

Ai sensi dell'art. 1742 c.c. *“col contratto di agenzia una parte assume stabilmente l'incarico di promuovere, per conto dell'altra, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata.”*

Ai sensi dell'art. 1746 c.c., che costituisce una specificazione degli artt. 1175, 1176, comma 2, e 1375 c.c., *“nell'esecuzione dell'incarico l'agente deve tutelare gli interessi del preponente e agire con lealtà e buona fede.”*

In particolare, ai sensi dell'art. 1743 c.c. *“l'agente [non] può assumere l'incarico di trattare nella stessa zona e per lo stesso ramo gli affari di più imprese in concorrenza tra loro.”*

Come si evince dal tenore letterale di questa disposizione, non è necessario che l'agente collabori stabilmente con una o più imprese concorrenti o concluda effettivamente uno o più contratti, risultando invece sufficiente che questi ponga in essere un'attività idonea a determinare un dirottamento della clientela del preponente verso imprese concorrenti, con possibile alterazione a favore di quest'ultime, in una stessa zona e in uno stesso settore, delle originarie condizioni della domanda di determinati beni o servizi (cfr. sul punto Cass. civ. sez. II 5920/2002).

Ai sensi dell'art. 1218 c.c. la violazione dei doveri di lealtà, di buona fede e di esclusiva da parte dell'agente integra un inadempimento contrattuale ed è fonte responsabilità risarcitoria nei confronti del preponente.

L'istruttoria condotta ha portato all'emersione delle seguenti circostanze:

- il 1° ottobre 2018 CP\_3 si recava presso la Parte\_1 di San Sebastiano Po e riferiva a un'addetta che a breve avrebbe lasciato la CP\_1 e si sarebbe messo in proprio (cfr. rapporto investigativo, dichiarazioni ascoltate da Testimone\_1, doc. 10 CP\_1);
- il 5 ottobre 2018 si recava presso l'Officina Meccanica Furnari Marco di Torino e riferiva che a breve avrebbe lasciato la CP\_1 e si sarebbe messo in proprio grazie ai numerosi contatti raccolti in otto anni di lavoro, consigliava al potenziale cliente la società Forever s.r.l. in luogo della società CP\_1, raccontava che collaborava con una persona esterna alla CP\_1 da un anno e mezzo e che dopo le dimissioni si sarebbe dovuto muovere con cautela a causa del patto di non concorrenza utilizzando la partita IVA di una sua amica; inoltre, contattava telefonicamente la Forever S.r.l. informandola che la ditta Parte\_2 già cliente di CP\_1 si sarebbe rivolta alla Forever S.r.l., promettendole di procurarle come clienti alcuni hotel della Valle d'Aosta, già clienti di CP\_1 e raccomandandole in ogni caso discrezione in quanto aveva stipulato un patto di non concorrenza (cfr. rapporto investigativo, dichiarazioni ascoltate da Michele Gruttadauria ed Testimone\_2 doc. 10 CP\_1; registrazione, doc. 11 CP\_1; testimonianza dell'investigatore Michele Gruttadauria del 18 dicembre 2025);
- il 15 ottobre 2018 CP\_3 si recava nuovamente presso l'Officina Meccanica Furnari Marco di Torino e faceva sottoscrivere tre ordini per conto dell'Officina Meccanica Furnari Marco, uno a favore dell'azienda Safepick per un DVR, uno a sé stesso per assistenza e consulenza ex d.lgs. 81/2008, uno a favore dell'azienda Save s.r.l. per una cassetta medica; in quell'occasione osservava che le tariffe di CP\_1 erano altissime e che rivolgendosi a lui si sarebbe conseguito un risparmio del 50%; riferiva che i beni e i servizi di CP\_1 erano improponibili, che quelli di CP\_1 erano

“*belve allucinanti*” e che le offerte di CP\_1 erano spaventose (cfr. rapporto investigativo, all. 2, 3 e 6, doc. 10 CP\_1 ; registrazione, doc. 13 CP\_1 ; testimonianza dell’investigatore Michele Gruttadauria del 18 dicembre 2025; dichiarazione rilasciata da Marco Furnari, doc. 18);

- a fine ottobre si recava nuovamente presso la Parte\_1 di San Sebastiano Po e riferiva al titolare Parte\_3 che a breve avrebbe lasciato la CP\_1 e si sarebbe messo in proprio (cfr. dichiarazione rilasciata da Parte\_3 doc. 19 CP\_1 ; testimonianza dell’agente generale di CP\_1 Massimiliano Vergnagli del 12 novembre 2025).

Si ritiene anzitutto che le registrazioni degli incontri del 5 e del 15 ottobre 2018 siano ammissibili in quanto il relativo deposito è stato tempestivamente chiesto con l’atto introduttivo del presente giudizio ai sensi dell’art. 414 c.p.c.

Ai sensi dell’art. 116 c.p.c., considerata la molteplicità delle evidenze raccolte (scritture private, documenti contabili, fotografie, registrazioni, testimonianze) e la loro assoluta univocità, il Tribunale ritiene provato che nel corso del rapporto di agenzia CP\_3 abbia posto in essere, con piena consapevolezza, una pluralità di condotte contrarie ai doveri di lealtà, di correttezza e di esclusiva derivanti dal contratto stipulato con CP\_1

Tali condotte non possono in nessun caso ritenersi giustificate alla luce delle violazioni contrattuali che, secondo la prospettazione di parte, CP\_1 avrebbe posto in essere nei confronti di CP\_3 (cfr. *infra*, § 4): qualsiasi reazione eccedente i rimedi previsti dall’ordinamento civile in caso di inadempimento contrattuale (diffida ad adempiere, risoluzione, risarcimento...) deve infatti considerarsi un atto arbitrario di privata autotutela.

Ai sensi degli artt. 1223 e 1226 c.c., CP\_1 lamenta di aver subito un danno patrimoniale, sia in termini di danno emergente, per aver dovuto incaricare un’agenzia investigativa e tre suoi agenti per sorvegliare CP\_3, che di lucro cessante, a causa del fatto che quest’ultimo ha offerto ai propri contatti i beni e i servizi offerti da altre aziende in luogo di quelli offerti da CP\_1 ai sensi degli artt. 2059 e 1226 c.c. CP\_1 lamenta altresì di aver subito un danno non patrimoniale, in termini di lesione della reputazione aziendale.

Quanto al danno emergente, risulta provato il costo sostenuto per l’incarico conferito all’agenzia investigativa, pari a € 9.985,70 (doc. 41); quanto al lucro cessante, risultano provati i mancati guadagni per i contratti fatti sottoscrivere con aziende concorrenti in costanza di rapporto, pari a € 1.830,00 e € 103,70 (doc. 10); quanto infine al danno reputazionale, tenuto conto da un lato della consolidata reputazione della CP\_1 e dell’indiscutibile capacità denigratoria delle frasi pronunciate da CP\_3, dall’altro del limitato numero di violazioni accertate, il Tribunale ritiene di quantificarlo equitativamente in € 8.080,60. CP\_3 dovrà pertanto corrispondere a CP\_1 un risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale inferito per l’importo complessivo di € 20.000,00.

## 2. L’accertamento della violazione del patto di non concorrenza e la restituzione della relativa indennità.

CP\_1 chiede che CP\_3 venga condannato al pagamento della penale concordata per violazione del patto di non concorrenza stipulato dalle parti nell’ambito del rapporto di agenzia. CP\_3 [...] chiede che la domanda sia respinta, affermando in via principale che il patto e la penale non sono validi, in via subordinata che non vi è stata alcuna violazione del patto, in via ulteriormente subordinata che l’indennità non è mai stata corrisposta dal preponente in corso di rapporto e che pertanto non può essere restituita.

Ai sensi dell'art. 1571 bis c.c. *“Il patto che limita la concorrenza da parte dell'agente dopo lo scioglimento del contratto deve farsi per iscritto. Esso deve riguardare la medesima zona, clientela e genere di beni o servizi per i quali era stato concluso il contratto di agenzia e la sua durata non può eccedere i due anni successivi all'estinzione del contratto. L'accettazione del patto di non concorrenza comporta, in occasione della cessazione del rapporto, la corresponsione all'agente commerciale di una indennità di natura non provvigionale. L'indennità va commisurata alla durata, non superiore a due anni dopo l'estinzione del contratto, alla natura del contratto di agenzia e all'indennità di fine rapporto. La determinazione della indennità in base ai parametri di cui al precedente periodo è affidata alla contrattazione tra le parti tenuto conto degli accordi economici nazionali di categoria. In difetto di accordo l'indennità è determinata dal giudice in via equitativa anche con riferimento: 1) alla media dei corrispettivi riscossi dall'agente in pendenza di contratto ed alla loro incidenza sul volume d'affari complessivo nello stesso periodo; 2) alle cause di cessazione del contratto di agenzia; 3) all'ampiezza della zona assegnata all'agente; 4) all'esistenza o meno del vincolo di esclusiva per un solo preponente”*. Nel patto di non concorrenza fra il preponente e l'agente l'indennità non è richiesta a pena di nullità: conseguentemente, devono ritenersi validi il patto di non concorrenza stipulato senza previsione di indennità, atteso che la non specifica valorizzazione economica dell'impegno potrebbe giustificarsi come conveniente nel contesto dell'intero rapporto di agenzia, nonché, a maggior ragione, la clausola che preveda il pagamento dell'indennità con compensi di tipo provvigionale e con anticipi in corso di rapporto (cfr. sul punto Cass. civ. sez. lav. 23331/2024).

Ai sensi dell'art. 1382 c.c. *“La clausola, con cui si conviene che, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, uno dei contraenti è tenuto a una determinata prestazione, ha l'effetto di limitare il risarcimento alla prestazione promessa, se non è stata convenuta la risarcibilità del danno ulteriore. La penale è dovuta indipendentemente dalla prova del danno.”*

La norma ha carattere generale: conseguentemente, al momento della stipulazione di un patto di non concorrenza nell'ambito di un rapporto di agenzia le parti possono inserire una clausola penale che disciplini gli effetti economici dell'inadempimento dell'agente (cfr. a riguardo Cass. civ. sez. lav. 6976/1995).

Il contratto di agenzia intercorso fra le parti prevedeva il seguente patto di non concorrenza: *“14) Si dispone che Lei, anche se libero di promuovere la vendita di prodotti o di servizi differenti dai nostri, non promuoverà e non concluderà nelle “Regioni Piemonte e Valle d'Aosta” la vendita di prodotti, servizi tecnici di assistenza, revisioni, collaudi, servizi di consulenza per la sicurezza sul lavoro, corsi di formazione identici, simili o comunque in concorrenza con quelli trattati dalla Preponente ed individuati nei cataloghi e nei listini della CP\_1 e ciò sia direttamente sia indirettamente, dove per indirettamente intendiamo, a titolo esemplificativo e non tassativo, l'assistere altri agenti a promuovere la vendita di prodotti, di servizi tecnici di assistenza, revisioni, collaudi, servizi di consulenza per la sicurezza sul lavoro, corsi di formazione identici, simili o comunque in concorrenza con quelli trattati da CP\_1 o altre società del gruppo CP\_4 nonché il caso in cui Lei costituisca una società o divenga socio di società operante nel medesimo settore merceologico della Preponente, o si avvalga di collaboratori, anche di fatto, a tal fine. È fatta salva la nostra facoltà di apportare aggiornamenti e/o necessarie modifiche ai cataloghi e ai listini. Tali aggiornamenti e/o modifiche saranno per Lei vincolanti ai sensi del presente articolo. Il Suo obbligo di non concorrenza avrà vigore anche per i 24 mesi successivi la risoluzione del mandato qui costituito.”* (contratto, doc. 2 Sopran).

Il predetto patto di non concorrenza prevedeva inoltre la seguente clausola penale, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno: “15) *L’indennità per il rispetto del patto di non concorrenza Le verrà versata, quale ulteriore importo rispetto alle provvigioni, incentivi mensili e premi annuali, nella misura stabilita dai punti 6, 9 e 11 dell’allegato al mandato (A). Lei dovrà specificare tale indennità nelle fatture che emetterà per la liquidazione. In caso di violazione del patto, Lei sarà tenuto a restituire alle Preponente tutti gli importi percepiti, a titolo di indennità per il rispetto del patto di non concorrenza, fin dall’origine del rapporto di collaborazione intervenuto con la CP\_1 salvo il maggior danno subito dalla Preponente. In caso di maggior danno la Preponente sarà legittimata a richiederLe, oltre alla restituzione di detti importi, quegli altri che saranno oggetto di autonoma e separata liquidazione dinanzi all’autorità giudiziaria.*” (contratto, doc. 2 CP\_1 )

Diversamente da quanto sostenuto – in modo peraltro molto generico – da CP\_3 , il patto di non concorrenza deve ritenersi valido, in quanto circoscritto a sua specifica zona (Piemonte e Valle d’Aosta) e a uno specifico settore (beni e servizi antincendio e antiinfortunistici) e di durata limitata nel tempo (due anni). Vertendosi in materia di diritti disponibili, la pattuizione relativa ai criteri di quantificazione e alle modalità di liquidazione del compenso per il rispetto del patto, seppur difforme dalle previsioni degli accordi di settore, deve ritenersi valida. Alla luce della perizia grafologica eseguita, alle cui conclusioni si ritiene di aderire in quanto ampiamente e coerentemente motivate, deve peraltro ritenersi provato che le parti abbiano inteso prevedere una corresponsione anticipata e periodica di tale indennità (doc. 5 CP\_1 ). Stante infine la sua parametrizzazione al compenso per il rispetto del patto, anche la penale stabilita per il caso della sua violazione deve ritenersi valida, oltre che non manifestamente eccessiva.

Tanto premesso, l’istruttoria condotta ha portato all’emersione delle seguenti circostanze:

- nel mese di febbraio 2019 CP\_3 vendeva alla Parte\_4 di Andezeno un servizio di consulenza denominato “Assistenza e Gestione Sicurezza”, un aggiornamento DVR base, un DVR stress lavoro correlato e un corso di aggiornamento per la formazione dei lavoratori ex art. 37 d.lgs. 81/2008 (cfr. testimonianza dell’agente generale Massimiliano Vergnaghi del 12 novembre 2025, dichiarazione rilasciata dalla titolare della farmacia Parte\_5 doc. 30 CP\_1 , fatture rilasciate da CP\_3 e da Parte\_6 doc. 29 CP\_1 );
- a partire dal mese di luglio 2019 CP\_3 vendeva all’ Controparte\_5 servizi in materia di sicurezza (cfr. dichiarazione rilasciata dalla coadiuvante dell’azienda Vittoria Casseti, doc. 20 CP\_1 , dichiarazione rilasciata dal titolare dell’azienda CP\_5 doc. 21 CP\_1 ; documentazione contrattuale e precontrattuale, scambio di corrispondenza fra l’azienda e Parte\_6 e copia di assegno rilasciato da Vittoria Casseti a Parte\_6 e ricevuto da CP\_3 ; docc. 22, 23, 24, 26, 28 CP\_1 );

Ai sensi degli artt. 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c. tali circostanze risultano provate, oltre che incontestate. Dette condotte integrano certamente una violazione del patto di non concorrenza, in quanto poste in essere in Piemonte, con riferimento a beni e servizi analoghi a quelli trattati da CP\_1 e nel biennio successivo alla conclusione del contratto.

Tali condotte rappresentano un inadempimento di non scarsa importanza, stante la pluralità di servizi offerti e venduti, la stabilità della collaborazione con un’azienda concorrente (un collaboratore della Parte\_6 definisce CP\_3 quale proprio collega, cfr. e-mail scambiate fra [...] Parte\_6 e l’azienda agricola, doc. 22 CP\_1 ) e l’utilizzo del *know how* acquisito presso CP\_1 [...] da parte di CP\_3 (cfr. in particolare i docc. 25 e 27).

Tali condotte non possono in nessun caso ritenersi giustificate alla luce delle violazioni contrattuali che, secondo la prospettazione di parte, CP\_1 avrebbe posto in essere nei confronti di CP\_3 (cfr. *infra*, § 4): come già osservato in relazione alle violazioni degli artt. 1743 e 1746 c.c. poste in essere dall'agente nei confronti del preponente (cfr. *supra*, § 1), qualsiasi reazione eccedente i rimedi previsti dall'ordinamento civile in caso di inadempimento contrattuale deve considerarsi un atto arbitrario di privata autotutela.

Ritenuta accertata la violazione del patto di non concorrenza, ai sensi del contratto di agenzia CP\_3 [...] dovrà pertanto restituire a CP\_1 quanto percepito a titolo di indennità per il rispetto del predetto patto.

Per quanto concerne la quantificazione della penale, CP\_1 afferma che in corso di rapporto CP\_3 ha percepito € 90.261,65 a titolo di compenso per il rispetto del patto di non concorrenza (cfr. conteggio, doc. 6 CP\_1) e chiede pertanto la restituzione di una penale di pari importo. CP\_3 [...] afferma che le previsioni contrattuali in materia di compenso per il rispetto del patto di concorrenza non sono mai state applicate, che nessun importo gli è mai stato effettivamente liquidato a titolo di compenso e che pertanto nessun importo dovrà essere corrisposto a titolo di penale.

Dalla documentazione contrattuale prodotta risulta che le parti avevano concordato un'indennità per il rispetto del patto di non concorrenza *“corrispondente a un incremento di ¼ (un quarto) delle provvigioni”* spettanti: per esempio, se all'agente spettava una provvigione del 4% del valore dell'ordine, per effetto del patto di non concorrenza la provvigione aumentava al 5% del valore dell'ordine; se gli spettava una provvigione dell'8%, essa aumentava al 10%; se gli spettava una provvigione del 12%, essa aumentava al 15%, ecc. (cfr. allegati al mandato, doc. 3 CP\_1); risulta altresì che, *“in relazione al patto di non concorrenza [...] essendo previsto un pagamento addizionale rispetto alle provvigioni concordate nel contratto e nell'allegato al mandato”* le parti avevano stabilito che detto importo fosse accreditato all'agente *“mensilmente anziché alla fine del rapporto”* (cfr. patto del 1° settembre 2011, verificato in giudizio, doc. 5 CP\_1).

Dalla documentazione contabile prodotta risulta che l'importo corrispondente alla voce *“imponibile”* delle fatture emesse dall'agente tiene conto sia delle provvigioni calcolate sul valore degli ordini procurati, sia dell'incremento dovuto per il patto di non concorrenza: come si evince dagli allegati al mandato *pro tempore* vigenti e dagli estratti conto emessi mensilmente, il valore percentuale applicato per calcolare le *“provvigioni”* a partire dal valore degli ordini tiene conto non solo delle percentuali previste per il calcolo delle provvigioni, ma anche degli incrementi previsti per la remunerazione del patto di non concorrenza; come si evince poi dai fac-simile di fatture e dalle fatture, e in particolare dalla sezione *“Dettaglio voci: Codice e Descrizione Causale”*, la somma di queste *“provvigioni”*, comprensive delle provvigioni in senso stretto e degli incrementi per il patto di non concorrenza, è confluita nelle fatture, costituendo la remunerazione dell'agente (cfr. allegati al mandato, doc. 3 CP\_1; fatture emesse dall'agente, doc. 4 CP\_1 e doc. 3 CP\_3; fac-simile di fatture compilate dal preponente ed estratti conto degli ordini procurati e dei relativi compensi, doc. 2 CP\_3).

Tenuto conto che nel corso del rapporto CP\_1 ha versato a CP\_3 compensi per € 368.410,09, che detti compensi comprendono sia le provvigioni in senso stretto che gli incrementi per il patto di non concorrenza, che ciascun incremento per il patto di non concorrenza corrisponde a un quarto di ciascuna provvigione, il compenso complessivo percepito per il patto di non concorrenza dovrà quantificarsi in € 73.682,02 secondo il calcolo seguente.

a) compensi = provvigioni + incrementi → incrementi = compensi – provvigioni

b) incrementi = ¼ provvigioni → provvigioni = 4 \* incrementi  
a + b) incrementi = compensi – 4 \* incrementi →  
compensi = 5 incrementi →  
incrementi = compensi / 5 = 368.410,09 / 5 = € 73.682,02

Pertanto, la penale che CP\_3 dovrà versare a CP\_1 per effetto della violazione del patto di non concorrenza ammonta a € 73.682,02.

3. La condanna al pagamento delle provvigioni relative al periodo 13 novembre 2018 – 17 giugno 2019.

In via riconvenzionale, CP\_3 chiede a CP\_1 il pagamento di € 2.411,64 (corrispondenti a un imponibile di € 1.976,75) per provvigioni relative al periodo 13 novembre 2018 – 17 giugno 2019 come risultanti dalla fattura 1 b del 22 settembre 2020 (doc. 17 CP\_3); CP\_1 osserva di non aver provveduto a pagare detta fattura in quanto la somma spettante a CP\_3 era di € 1.629,68 (corrispondenti a un imponibile di € 1.597,73) e nonostante le reiterate richieste costui non aveva provveduto alla rettifica (docc. 58 – 59 CP\_1).

Ai sensi degli artt. 2697 c.c., 2733 c.c., 1988 c.c., considerato che CP\_3 non ha dimostrato l'effettiva debenza della somma richiesta, ma che CP\_1 ha effettuato un parziale riconoscimento del proprio debito, la società dovrà corrispondere all'ex agente € 1.629,68 (corrispondenti a un imponibile di € 1.597,73). Ai sensi dell'art. 429 c.p.c. su tale somma dovranno inoltre calcolarsi gli interessi e la rivalutazione.

4. La condanna al pagamento dell'indennità suppletiva di clientela e dell'indennità sostitutiva del preavviso.

Sempre in via riconvenzionale, CP\_3 chiede a CP\_1 il pagamento di € 12.745,59 per indennità suppletiva di clientela e di € 28.861,80 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, a lui spettanti per aver receduto per giusta causa dal contratto di agenzia; rileva che in forza del contratto di agenzia CP\_1 lo aveva assegnato alla zona del Piemonte e della Valle d'Aosta, ma che nel corso del rapporto il preponente aveva arbitrariamente ristretto il suo ambito di operatività a una "microzona", oltre i limiti consentiti dall'A.E.C. Commercio, negandogli le provvigioni per i gli affari da lui conclusi al di fuori di detta "microzona", procurandogli un significativo danno patrimoniale e costringendolo a recedere dal rapporto; CP\_1 osserva in via principale che il rapporto non si è concluso per recesso dell'agente, in via subordinata che non sussiste alcuna giusta causa di recesso, in ogni caso che alcuna indennità di fine rapporto risulta dovuta a CP\_3.

Ai sensi dell'art. 1334 c.c., considerato che la comunicazione di recesso di CP\_3 Parte\_7 risulta inoltrata tramite PEC a CP\_1 in data 31 ottobre 2018 (cfr. doc. 38 e doc. 8a CP\_1), il Tribunale ritiene che il rapporto di agenzia sia cessato per recesso dell'agente.

Quanto alla sussistenza di una giusta causa di recesso e al conseguente diritto dell'agente di percepire le indennità di fine rapporto, l'art. 1751 c.c. prevede che "All'atto della cessazione del rapporto, il preponente è tenuto a corrispondere all'agente un'indennità se ricorrono le seguenti condizioni: l'agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti; il pagamento di tale indennità sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che l'agente perde e che risultano dagli affari con tali clienti. L'indennità non è dovuta: [...] quando l'agente recede dal contratto, a meno che il recesso sia giustificato da circostanze attribuibili al preponente".

Il contratto di agenzia intercorso fra le parti prevedeva che CP\_3 promuovesse la vendita dei beni e dei servizi di CP\_1 “nella zona di lavoro a [lui] assegnata, specificata nelle “Regioni Piemonte e Valle d’Aosta”, prevedendo altresì che detta zona fosse “suscettibile di ampliamento, riduzione o soppressione secondo le modalità previste dall’AEC applicabile”.

L’art. 3 dell’Accordo economico collettivo per la disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale del settore del commercio del 16 febbraio 2009, applicabile *ratione temporis* al rapporto in oggetto, prevede che “Salvo diverse intese tra le parti, la ditta non può valersi contemporaneamente nella stessa zona e per lo stesso ramo di commercio, di più agenti o rappresentanti, né l’agente o rappresentante può assumere l’incarico di trattarvi gli affari di più ditte che siano in concorrenza tra di loro. Il divieto di cui sopra non si estende, salvo espresso patto di esclusiva per una sola ditta (vale a dire rapporto di monomandato), all’assunzione da parte dell’agente o rappresentante dell’incarico di trattare gli affari di più ditte non in concorrenza tra loro. All’atto del conferimento dell’incarico, all’agente o rappresentante debbono essere precisati per iscritto, oltre al nome delle parti, la zona assegnata, i prodotti da trattarsi, a misura delle provvigioni e/o dei compensi e la durata, quando non sia a tempo indeterminato, nonché l’esplicito riferimento alle norme dell’Accordo Economico Collettivo in vigore e successive modificazioni. Il requisito della forma scritta prescritto dalla Legge ai fini probatori si intende assolto anche se il consenso delle parti sugli elementi essenziali del contratto individuale non è manifestato in un unico scritto contenente le firme di entrambi i contraenti, ma può evincersi da documenti provenienti da uno solo di essi. Le Parti concordano sull’opportunità di pattuire strumenti di flessibilità durante lo svolgimento del rapporto di agenzia con particolare riferimento alle variazioni del contenuto economico del contratto, derivanti da variazioni di zona e/o di prodotti e/o di clienti e/o della misura delle provvigioni. Le variazioni di zona e/o di prodotti e/o di clientela e/o della misura delle provvigioni si considerano: - di lieve entità quando comportano modifiche comprese tra 0 (zero) e 5 (cinque) per cento delle provvigioni di competenza dell’agente nell’anno civile precedente la variazione, ovvero nei 12 (dodici) mesi antecedenti la variazione qualora l’anno precedente non sia stato lavorato per intero; - di media entità quando comportano modifiche comprese tra 5 (cinque) e 20 (venti) per cento delle provvigioni di competenza dell’agente nell’anno civile precedente la variazione, ovvero nei 12 (dodici) mesi antecedenti la variazione qualora l’anno precedente non sia stato lavorato per intero; - di sensibile entità quando comportano modifiche superiori 20 (venti) per cento delle provvigioni di competenza dell’agente nell’anno civile precedente la variazione, ovvero nei 12 (dodici) mesi antecedenti la variazione qualora l’anno precedente non sia stato lavorato per intero. Le variazioni di lieve entità potranno essere realizzate senza preavviso e saranno efficaci sin dal momento della ricezione della comunicazione della casa mandante. Le variazioni di media entità potranno essere realizzate previa comunicazione scritta all’agente o rappresentante di commercio con un preavviso di almeno 2 (due) mesi per i plurimandatari, ovvero 4 (quattro) mesi per i monomandatari. Le variazioni di sensibile entità potranno essere realizzate previa comunicazione scritta all’agente o rappresentante di commercio con un preavviso non inferiore a quello previsto per la risoluzione del rapporto. Qualora l’agente o rappresentante comunichi, entro 30 giorni di non accettare le variazioni che modificano sensibilmente il contenuto economico del rapporto, la comunicazione del preponente costituirà preavviso per la cessazione del rapporto di agenzia o rappresentanza, ad iniziativa della casa mandante. Resta inteso inoltre che l’insieme delle variazioni di lieve entità e media entità apportate in un periodo di 18 mesi antecedenti l’ultima variazione, sarà da considerarsi come una unica variazione, per l’applicazione del presente articolo 2, sia ai fini della richiesta di preavviso di 2 o 4 mesi, sia ai fini della possibilità di

*intendere il rapporto cessato ad iniziativa della casa mandante. Per gli agenti e rappresentanti che operano in forma di monomandatari sarà da considerarsi come una unica variazione l'insieme delle variazioni di lieve e media entità apportate in un periodo di 24 mesi antecedenti l'ultima variazione. In luogo del preavviso di cui ai precedenti commi 8 e 9 è dovuta all'agente un'indennità sostitutiva calcolata sulla base della media delle provvigioni di competenza dell'agente nell'anno civile precedente (ovvero nei dodici mesi precedenti la variazione qualora l'anno precedente non sia stato lavorato per intero) sui clienti e/o zona e/o prodotti e/o misura delle provvigioni che sono stati oggetto della riduzione. Tale indennità sostitutiva sarà pari a tanti dodicesimi delle provvigioni di competenza dell'agente nell'anno civile precedente (ovvero nei dodici mesi precedenti la variazione qualora l'anno civile precedente non sia stato lavorato per intero) quanti sono i mesi di mancato preavviso. Il proseguimento del rapporto dopo la variazione non incide sul diritto dell'agente di percepire l'eventuale indennità sostitutiva.”*

Alla luce dell'istruttoria condotta, deve ritenersi provato che a partire dall'anno 2017 **CP\_1** abbia ridotto unilateralmente la zona assegnata a **CP\_3** nei termini seguenti.

Depone in tal senso il tenore letterale della mail inviata il 1° ottobre 2018 da **Controparte\_6** (capogruppo di **CP\_1** a **CP\_3** : “[...] non ci risulta di aver chiesto ad altri agenti di operare nella zona a te affidata. Quale ritieni essere la zona a te affidata? Al contrario mi risulta che tu stia operando in zone affidate ad altri agenti, in particolare il signor **Pt\_8** come a te bene noto. In particolare nella zona Biella 3.” (cfr. doc. 8 **CP\_3**).

Soprattutto, depongono in tal senso le dichiarazioni testimoniali raccolte, da cui si evince che l'area del Piemonte e della Valle d'Aosta era stata ripartita in zone di operatività di singole agenzie; che tali zone erano state ulteriormente ripartite in microzone di operatività di uno più agenti; che gli agenti potevano operare al di fuori delle microzone, ma almeno in alcuni casi non percepivano in tutto o in parte le provvigioni per gli affari conclusi; che tale sistema si applicava anche a **CP\_3**, cui era stata affidata la microzona di Chivasso (cfr. la testimonianza dell'ex dipendente di **CP\_1** **Tes\_3** [...] : “Confermo che in corso di mandato agli agenti venivano assegnate delle microzone ridotte rispetto alla zona loro assegnata in mandato. Lo so perché, tra i miei compiti, io dovevo presentare l'azienda ai candidati agenti e dovevo spiegare loro il mandato; loro capivano di cosa si trattava, poi l'agente principale o generale faceva la selezione; io illustravo le zone disponibili; **CP\_3** poteva operare soltanto nella microzona denominata “Chivasso” che comprendeva i comuni che lei mi ha letto; per raccogliere ordini fuori dalla microzona doveva essere previamente autorizzato; in difetto non poteva raccogliere ordini; se fosse stato autorizzato, le provvigioni gli sarebbero state riconosciute, se non fosse stato autorizzato, le provvigioni non gli sarebbero state riconosciute; ciò perché non era autorizzato e poi da un certo momento, dal 2017 in poi (non riesco a essere più precisa), a livello informatico non avrebbe potuto nemmeno inserire l'ordine a sistema; gli agenti erano tenuti a promuovere le vendite solo nelle microzone loro assegnate; la procedura autorizzativa di cui ho detto prevedeva un contatto con la catena di comando superiore, nello specifico l'agente generale e poi, in caso di cliente particolarmente grande, anche i piani più alti; la risposta poteva essere sì, no oppure “ci andiamo insieme”.”; quella dell'agente di **CP\_1** **Franco Provera**: “Il rapporto fra la **CP\_1** e gli agenti è regolato da un mandato, penso che ce l'avesse anche **CP\_3**. Il mio mandato riguarda l'area Piemonte e Lombardia; ho girato varie filiali; da vent'anni mi è stata poi assegnata una zona più ristretta intorno a **Per\_2** **CP\_3** aveva invece la zona più ristretta attorno a Chivasso; se **CP\_3** voleva concludere un contratto fuori zona, doveva avvisare il collega per correttezza; se non avvisava, il contratto veniva

provvigionato e poi gestito dal collega di zona; se io vado nella zona di un collega, la provvigione la prendo io, però i rinnovi vengono gestiti dal collega di zona; questo succede anche se l'agente conclude il contratto senza avvisare; però di solito fra colleghi ci si informa. Se io andavo a Chivasso, avvisavo CP\_3. Non so dire per gli altri, ma io non ho mai operato fuori zona senza avvisare. Se andavo fuori dal territorio della filiale, avvisavo il collega, e a volte anche l'agente generale; anche in quel caso avrei preso le provvigioni per il primo anno e poi il rapporto sarebbe stato gestito dai colleghi di quella filiale. Mi capitava anche di andare fuori zona, magari nel caso di clienti che aprivano altri punti vendita fuori zona; sono casi sporadici per la mia esperienza. Non so se anche per CP\_3 fosse così.”; e infine quella dell'agente generale di CP\_1 Massimiliano Vergnaghi: “Se a un agente veniva dato il mandato Piemonte, se operava fuori dalla microzona ma dentro il territorio di competenza dell'agenzia, lo comunicava prima ma non era tenuto e percepiva in ogni caso provvigioni; se invece operava fuori dal territorio di competenza dell'agenzia, lo comunicava prima all'altra agenzia, se non lo comunicava prima poteva succedere che non percepisse provvigioni perché il titolare dell'altra agenzia si opponeva, ma di solito non succedeva.”, tutte raccolte il 12 novembre 2025).

Tale unilaterale riduzione di zona da parte del proponente costituisce indubitabilmente una variazione del rapporto di agenzia di sensibile entità, idonea a provocare il recesso “per giusta causa” dell'agente. Non assume rilievo la circostanza che l'agente non abbia rispettato il termine di trenta giorni per recedere, posto che nemmeno il proponente ha mai fornito comunicazione scritta della variazione della zona, in conformità con quanto previsto dall'A.E.C. Commercio.

Risultando provata la giusta causa di recesso, sussiste il diritto di CP\_3 a percepire le indennità di fine rapporto richieste.

In assenza di contestazione sul *quantum* da parte di CP\_1 dette indennità dovranno essere quantificate nell'ammontare richiesto da CP\_3.

#### 5. Le spese di lite e di consulenza.

Ai sensi del DM 55/2014 e delle successive modifiche, tenuto conto della natura, del valore e della complessità della causa, le spese di lite si liquidano in € 12.000,00 oltre accessori. Ai sensi degli artt. 91 e 92 c.p.c., tenuto conto della prevalente soccombenza, si ritiene di condannare CP\_3 a versare metà delle spese legali a CP\_1 con compensazione della restante metà.

Le spese per la consulenza tecnica sono state liquidate con separato decreto del 14 agosto 2025. Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., tenuto conto che tali spese sono risultate necessarie in forza del disconoscimento di scrittura privata di CP\_3, risultato sul punto soccombente, esse dovranno essere poste definitivamente a carico di quest'ultimo.

### **PQM**

La giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni ulteriore istanza, così decide:

- Accerta che CP\_3 ha posto in essere una violazione degli obblighi derivanti dal rapporto di agenzia intercorso con CP\_1 e lo condanna a corrispondere a quest'ultima, a titolo di risarcimento del danno, l'importo di € 20.000,00;
- Accerta che CP\_3 ha posto in essere una violazione del patto di non concorrenza aggiunto al contratto di agenzia intercorso con CP\_1 e lo condanna a corrispondere a quest'ultima, a titolo di penale, l'importo di € 73.682,02;
- Condanna CP\_1 in persona del legale rappresentante, a versare a CP\_3 a titolo di provvigioni l'importo di € 1.629,68, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;

- Condanna **CP\_1** in persona del legale rappresentante, a versare a **CP\_3** a titolo di indennità suppletiva di clientela e di indennità sostitutiva del preavviso l'importo di € 41.607,39, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
- Condanna **CP\_3** a versare a **CP\_1** in persona del legale rappresentante, metà delle spese di lite, liquidate in € 6.000,00, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA; compensa la restante metà delle spese;
- Pone le spese di consulenza tecnica, liquidate separatamente, definitivamente a carico di **CP\_3** **[...]** .

Biella, 3 marzo 2026

la giudice

*Margherita Cerizza*